# **CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO (SCHEMA)**

**Appalto per i Servizi professionali di assistenza, manutenzione, supporto e formazione del sistema informativo Accreditamento Eventi e Provider ECM in uso presso la Regione MARCHE**

**Sommario**

[**CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO (SCHEMA)** 1](#_Toc75276421)

[*ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile* 2](#_Toc75276423)

[*ARTICOLO 2 - Ambito Soggettivo* 2](#_Toc75276424)

[*ARTICOLO 3 - Ambito Oggettivo* 3](#_Toc75276425)

[*ARTICOLO 4 - Corrispettivo* 3](#_Toc75276426)

[*ARTICOLO 5 - Varianti* 4](#_Toc75276427)

[*ARTICOLO 6 - Durata, avvio dell’esecuzione, proroghe e sospensioni* 4](#_Toc75276428)

[*ARTICOLO 7 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell’esecutore* 5](#_Toc75276429)

[*ARTICOLO 8 - Diritti di proprietà* 7](#_Toc75276430)

[*ARTICOLO 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro* 8](#_Toc75276431)

[*ARTICOLO 10 - Garanzie* 8](#_Toc75276432)

[*ARTICOLO 11 - Espletamento e ultimazione della prestazione* 10](#_Toc75276433)

[*ARTICOLO 12 - Verifica di conformità* 10](#_Toc75276434)

[*ARTICOLO 13 - Pagamento del corrispettivo* 10](#_Toc75276435)

[*ARTICOLO 14 - Tracciabilità Flussi Finanziari* 12](#_Toc75276436)

[*ARTICOLO 15 – Subappalto* 13](#_Toc75276437)

[*ARTICOLO 16 - Risoluzione e Recesso* 14](#_Toc75276438)

[*ARTICOLO 17 – Danni e responsabilità civile* 15](#_Toc75276439)

[*ARTICOLO 18 - Brevetti industriali e diritti d’autore* 15](#_Toc75276440)

[*ARTICOLO 19 – Adempimenti dell’esecutore derivanti dal documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* 15](#_Toc75276441)

[*ARTICOLO 20 - Condizione risolutiva espressa* 15](#_Toc75276442)

[*ARTICOLO 21 – Disciplina relativa al trattamento dati soggetti a privacy* 16](#_Toc75276443)

[*ARTICOLO 22 - Foro competente* 21](#_Toc75276444)

### ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con la conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui all’art. 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni (nel prosieguo indicato come “Codice”)

Costituiscono, parte integrante e sostanziale della documentazione contrattuale, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti, le cui disposizioni, ai fini di eventuali mutue contraddizioni o contrasti, si applicano gerarchicamente come segue:

1. il Patto d’integrità sottoscritto dalle parti in fase di partecipazione alla gara;
2. la documentazione contrattuale relativa all’accordo Quadro Accordo Quadro, suddiviso in 8 lotti, con più operatori economici per l'affidamento dei servizi ICT per le strutture della Regione Marche e per gli Enti aderenti a progetti a regionali – Numero gara SIMOG 7447963, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati e relativi al lotto n.2.
3. il presente atto, che definisce in maggior dettaglio gli elementi essenziali contenuti nel documento precedente, richiamando le norme applicabili e raccordandosi ad esse;
4. la documentazione contrattuale relativa all’appalto Specifico, discendente dall’AQ-ICT, che con decreto del dirigente del Settore Hta, tecnologie biomediche e Sistemi informativi n. \_\_ del \_\_\_\_\_\_ per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria, correttiva ed adeguativa del Servizi di assistenza, manutenzione, supporto e formazione del sistema informativo Accreditamento Eventi e Provider ECM in uso presso la Regione MARCHE .
5. l’offerta dell’esecutore e gli ulteriori elaborati progettuali presentati dall’esecutore;

Costituiscono inoltre, parte integrante e sostanziale della documentazione contrattuale, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

1. la Cauzione definitiva;
2. il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che risulta regolare
3. la documentazione normativa tecnica richiamate nei punti

Si dà atto infine che:

* è stata effettuata la visura camerale da parte del responsabile del procedimento e che questa è regolare;

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sussistono rischi da interferenza e pertanto non vi è l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del D. Lgs. 81/2008.

### ARTICOLO 2 - Ambito Soggettivo

Ai fini del presente atto, si intende per:

1. *stazione appaltante*: La Regione Marche rappresentata dal dirigente della struttura regionale denominata “Settore Hta, tecnologie biomediche e sistemi informativi” che sottoscrive il presente atto;
2. *esecutore*: la società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_ che sottoscrive il presente atto. L’esecutore che non conduce personalmente l’esecuzione del presente atto, deve individuare, entro 5 giorni solari dalla stipulazione del presente atto, un rappresentante al quale il committente, nella persona del responsabile del procedimento o del direttore dell’esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. La rappresentanza deve risultare da apposito mandato conferito nei modi previsti dalla legge avuto all’oggetto del mandato, depositato presso il committente. In presenza di tale mandato, l’esecutore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il committente, previa motivata comunicazione all’esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’esecutore o al suo rappresentante.
3. *Delegato del Titolare: il dott. Marco De Marco, domiciliato per la carica ad Ancona, presso gli* Uffici dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche – via Gentile da Fabriano, 3, quale Dirigente del Settore HTA, Tecnologie Biomediche e sistemi Informativi, giusta DGR 277/2022, in qualità di delegato del Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento alle attività oggetto del presente atto, ai sensi dell’art. 4 delle misure organizzative di cui alla DGR n. 1504/2018 che assegna ai dirigenti delle strutture in qualità di “delegati”, la competenza a effettuare i trattamenti di dati personali necessari all’esercizio delle funzioni loro assegnate.
4. *Responsabile esterno:* il legale rappresentante, che accetta, quale *Responsabile del trattamento dei dati personali*, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (*infra:* GDPR) nonché del D. Lgs. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” (*infra* Codice Privacy) e dell’art. 5 delle misure organizzative di cui alla DGR n. 1504/2018, con riferimento alle attività di cui al presente atto ed alla disciplina specifica di cui al successivo art. 21.
5. *RUP*: il responsabile unico della procedura, dott. Marco de Marco, Dirigente del Settore Hta, tecnologie biomediche e Sistemi informativi
6. *Direttore dell’esecuzione*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ARTICOLO 3 - Ambito Oggettivo**

Oggetto del presente atto, anche ai fini del trattamento dei dati relativa al trattamento dati soggetti a privacy di cui all’art. 28 del GDPR, è la prestazione da parte dell’esecutore, in conformità al capitolato tecnico posto a base di gara, all’offerta e agli ulteriori elaborati progettuali presentati dall’esecutore e richiamati all’art. 1 del presente atto.

### ARTICOLO 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per la prestazione oggetto del presente atto, stabilito a corpo e misura, è pari a complessivi Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (oltre l’IVA), di cui Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il predetto corrispettivo si riferisce all’esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

L’esecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

### ARTICOLO 5 - Varianti

Agli esclusivi fini della disciplina delle varianti alla prestazione affidata con il presente atto, apportate in corso di esecuzione, nonché dei poteri discrezionali del direttore dell’esecuzione, il corrispettivo oggetto del presente atto risulta composto dalle seguenti categorie omogenee: servizi Professionali per la manutenzione ordinaria ed evolutiva delle applicazioni e l’assistenza utenti, identificati alle sigle MAC, MEV, PASC, GESA, FAS, HLP+REM per un importo complessivo pari a Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(al netto dei ribassi rispetto alla base di appalto);

Ai fini del presente atto, le variazioni introdotte si considerano tali da alterare l’impostazione progettuale, ovvero sostanziali, ovvero ancora tali da mutare sostanzialmente la natura della prestazione assunta, qualora comportino un aumento o una diminuzione delle predette singole categorie omogenee pari o superiore al 20% della loro previsione originaria.

Ai fini del presente articolo, le variazioni in aumento o in diminuzione si cumulano in valore assoluto e sono sempre rapportate agli importi originari singolarmente interessati.

Le varianti sono ammesse nei casi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del Codice.

Gli ordini di variazione del direttore dell’esecuzione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso in cui l’ordine ha ad oggetto prestazioni disposte per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenute entro un importo non superiore al 10 per cento delle predette categorie omogenee componenti il corrispettivo del presente atto e che non comportino un aumento del corrispettivo medesimo.

### ARTICOLO 6 - Durata, avvio dell’esecuzione, proroghe e sospensioni

Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è pari a massimo 36 mesi a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione, subordinata alla redazione di specifico verbale redatto in conformità del Codice.

Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, la prestazione sia stata avviata prima della stipulazione del presente atto, il relativo verbale deve indicare le prestazioni che l’esecutore ha dovuto avviare ed eseguire immediatamente. La stipulazione del presente atto determina la decadenza delle limitazioni poste in sede di avvio in via d’urgenza.

Ai fini dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato, comprensivo dell’opzione di rinnovo di 24 mesi e di un’eventuale proroga massima di 6 mesi (ex art. 106), è pari a complessivi € .................. (IVA escl.) agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;

Tale opzione deve essere esercitata mediante comunicazione scritta da parte del committente, da effettuarsi almeno n. 60 (sessanta) giorni prima della scadenza contrattuale.

Le suddette opzioni prevedono l’erogazione di servizi elencati nel capitolato e del capitolato tecnico.

La sospensione e la ripresa dell’esecuzione del presente atto è regolata dall’art. 107 del Codice.

### ARTICOLO 7 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell’esecutore

Sono a carico dell’esecutore gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al committente per legge.

L’esecutore che non conduce personalmente l’esecuzione del presente atto, deve individuare, entro cinque giorni solari dalla stipulazione del presente atto, un rappresentante al quale il committente, nella persona del responsabile del procedimento o del direttore dell’esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. La rappresentanza deve risultare da apposito mandato conferito nei modi previsti dalla legge avuto all’oggetto del mandato, depositato presso il committente. In presenza di tale mandato, l’esecutore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il committente, previa motivata comunicazione all’esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’esecutore o al suo rappresentante

Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri e i rischi relativi alla prestazione oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per eseguire la prestazione stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri relativi alle verifiche che potranno essere eseguite dal committente anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme europee.

L’esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nella documentazione richiamata.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, l’esecutore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell’esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto, l’esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del committente assumendosene ogni relativa alea. È fatta eccezione per le norme e le prescrizioni poste normativamente a carico del committente.

L’esecutore si impegna espressamente a:

1. impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
3. predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al committente di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
4. osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal committente;
5. comunicare tempestivamente al committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
6. non opporre al committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa conseguenti alla prestazione assunta;
7. manlevare e tenere indenne il committente dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

L’esecutore ha l’obbligo di osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante ed in particolare operare secondo quanto previsto dal Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) della amministrazione (DGR n.470 del 15/03/2010 e ss.mm.ii.). L’esecutore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Regione Marche e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L’obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto ed in relazione alla distruzione delle memorie (memorie fisse e di ogni altro tipo) e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L’esecutore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Le attività necessarie per l’espletamento della prestazione oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso le sedi operative del committente, devono essere eseguite senza interferire con l’attività assistenziale e con il normale lavoro degli uffici. Modalità e tempi di espletamento devono comunque essere concordati con il committente. L’esecutore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strutture del committente continueranno ad essere utilizzate dal relativo personale e da terzi autorizzati.

L’esecutore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del committente o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L’esecutore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dal committente o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.

L’esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso le sedi operative del committente nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’esecutore verificare preventivamente tali procedure.

L’esecutore si obbliga a consentire al committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L’esecutore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente.

L’esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L’esecutore prende atto ed accetta che la prestazione oggetto del presente atto deve essere prestata con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici del committente.

In caso di inadempimento da parte dell’esecutore rispetto agli obblighi precedenti, il committente, fermo il diritto al risarcimento del relativo danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizione in tema di risoluzione.

### ARTICOLO 8 - Diritti di proprietà

La proprietà dei codici software relativi alle personalizzazioni sviluppate per ordine e specifiche della stazione appaltante è della Regione Marche che ne consente il riuso ad altre Pubbliche Amministrazioni, affidando tale gestione all’esecutore. L’esecutore si impegna a garantire il corretto funzionamento ed integrazione di tale codice con il resto della procedura ed a garantire la copertura della relativa assistenza e manutenzione, con gli stessi livelli di servizio e senza alcun aggravio di oneri per la stazione appaltante.

La proprietà dei dati è della Regione Marche che ne vieta ogni diffusione e utilizzo salvo esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante.

Tutti i dati utilizzati dal sistema sono di proprietà inalienabile della Regione Marche, anche se acquisiti in cooperazione applicativa con banche dati esterne.

Tutto il software sviluppato (e non di terze parti) “ad hoc” ed installato durante lo svolgimento delle attività è di proprietà della Regione Marche e pertanto l’appaltatore rilascia la documentazione di analisi ed il codice sorgente in accordo ai principi di qualità e “riusabilità” del software, come definiti dalla norma ISO/IEC 9126 e dalle linee guida pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale in attuazione dagli articoli 68 “Analisi comparativa delle soluzioni” e 69 “Riuso delle soluzioni e standard aperti” del Codice dell’amministrazione digitale – D.Lgs. n. 82/2005, che si intendono qui integralmente richiamati, ancorché non materialmente allegati.

La Regione può installare autonomamente delle copie aggiuntive dell'intero pacchetto software, sia fornito in licenza d’uso” che sviluppato “ad hoc” sui propri sistemi e, in particolare, nel sito di Disaster Recovery, senza che l’appaltatore possa pretendere, per questo, alcun compenso.

Al fine di garantire alla Regione la piena proprietà del software e dei dati, l’appaltatore rilascia la documentazione tecnica necessaria.

L’aggiudicatario non può prelevare il materiale prodotto su commessa regionale, utilizzarlo o diffonderlo al di fuori dell’ufficio preposto allo svolgimento dell’attività oggetto della fornitura, salvo nei casi previsti precedentemente o espressamente autorizzati dalla Regione Marche.

### ARTICOLO 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L’esecutore si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. L’esecutore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’esecutore si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano l’esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

### ARTICOLO 10 - Garanzie

L’esecutore garantisce la titolarità di ogni diritto connesso con la realizzazione della prestazione assunta e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L’esecutore garantisce espressamente che le prestazioni oggetto del presente atto sono rese esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che le rendano inidonee, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinate.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’esecutore anche per il fatto del terzo, intendendo il committente restare estraneo ai rapporti tra l’esecutore e i suoi fornitori o prestatori di servizi.

Il committente e l’esecutore convengono che i termini di prescrizione dell’azione di cui agli articoli 1495 e 1667 del codice civile decorrono dalla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Codice, secondo la disciplina del presente atto.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili di cui agli articoli 1495 e 1511 del codice civile viene convenuto in 30 giorni dalla scoperta.

L’esecutore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia delle prestazioni oggetto del presente atto di cui al capitolato speciale descrittivo e prestazionale e all’offerta, per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Regolamento, secondo la disciplina del presente atto.

In particolare, il servizio di manutenzione in garanzia, consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, sia nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di quelle malfunzionanti. Le parti di ricambio devono essere identiche alle parti sostituite e vengono fornite dall’esecutore senza alcun onere aggiuntivo per il committente; le parti sostituite verranno ritirate dall’esecutore che ne acquisisce la proprietà. L’esecutore dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica prodotte dallo stesso costruttore qualora possibile.

Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta dal direttore dell’esecuzione e dall’esecutore un’apposita “Nota di ripristino”, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l’ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, nonché le prestazioni effettuate. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall’esecutore a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per il committente, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al presente atto.

Si precisa che il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere prestato dall’esecutore secondo tempistica e modalità previste nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell’offerta. Le richieste di intervento verranno gestite dall’esecutore tramite un tecnico specializzato.

Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini previsti dalla documentazione sopra richiamata, il committente applica le penali di cui al presente atto rivalendosi sulla somma specificatamente trattenuta salvo in ogni caso il risarcimento del maggiore danno. Le penali si applicano ad ogni prestazione per la quale la soluzione del malfunzionamento non sia intervenuta entro il termine in parola.

Ove il ripristino del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quello innanzi stabilito comportando trasferimenti in luogo diverso dai locali del committente, l’esecutore, previa comunicazione al direttore dell’esecuzione, deve provvedere alla temporanea sostituzione ferme restando le caratteristiche tecniche e funzionali e l’applicazione delle penali di cui al presente atto, sino al momento della risoluzione del malfunzionamento. Qualora il fermo o il malfunzionamento coinvolga prestazioni funzionalmente collegate, il committente procede all’applicazione delle penali anche per tali prestazioni.

Al fine di assicurare la corretta prestazione del servizio di garanzia e l’applicazione delle eventuali penali, viene data facoltà all’Amministrazione di trattenere dal conto finale un importo pari al cinque per cento del complessivo corrispettivo contrattuale. Tale importo verrà restituito al termine del periodo di garanzia, al netto di eventuali penali.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del Codice, tento conto di quanto già versato in sede di sottoscrizione di AQ-ICT, l’esecutore ha costituito una cauzione definitiva pari a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall’articolo del presente atto avente ad oggetto “Pagamento del corrispettivo”.

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito della disciplina del presente atto riguardante la “verifica di conformità”.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Regolamento, secondo la disciplina del presente atto.

La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del committente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 codice civile, nascenti dall’esecuzione del presente atto.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del committente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

### ARTICOLO 11 - Espletamento e ultimazione della prestazione

Ogni prestazione resa deve essere accettata dal direttore dell’esecuzione secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico.

Ultimate le prestazioni l’esecutore deve darne apposita comunicazione al direttore dell’esecuzione e al responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102 del Codice.

### ARTICOLO 12 - Verifica di conformità

## Le prestazioni acquisite sono soggette a verifica di conformità secondo quanto disposto dall’art. 106 del Codice e seguendo la disciplina stabilita nel capitolato tecnico al paragrafo “4.2- Rendiconti e controllo tecnico-contabile/ Controllo della fornitura, verifiche intermedie e verifica di conformità”

**ARTICOLO 13 - Pagamento del corrispettivo**

Le modalità di pagamento del corrispettivo sono le seguenti:

1. a scadenza di ogni semestre, ed alla presentazione da parte del RA dei rendiconti sulle attività svolte, così come previsto nel capitolato tecnico, verranno liquidate:
2. la quota relativa ai servizi MAC, e HLP+REM, stimati “a corpo/canone”, dando evidenza della quantità e qualità delle attività svolte o previste espressamente da svolgere nel capitolato tecnico, decurtata di eventuali penalità relative al mancato rispetto degli SLA.
3. le attività svolte e liquidabili a misura, relative ai servizi MEV, GESA e FAS, purché approvate e verificate conformi dal direttore dell’esecuzione ovvero al netto di eventuali penali. Per queste, la relazione del RA dovrà contenere il dettaglio delle prestazioni erogate nel periodo (per MEV, GESA e FAS – in tali casi i costi unitari saranno desunti dal prezzo dei servizi esplicitati nell’offerta economica, relativamente alle attività concordate, svolte con le modalità descritte nel capitolato speciale.

L’appaltatore potrà emettere le fatture a fronte ed in coerenza con l’emissione dei certificati di pagamento ovvero del conto finale da parte del direttore dell’esecuzione che quindi determinerà il corrispondente importo esigibile.

Per ciascuna rata, il direttore dell’esecuzione determinerà l’importo effettivo da liquidare, tenendo conto delle eventuali penali o riserve ed applicando la ritenuta dello 0,50% (zerocinquantapercento), così come previsto dal comma 5 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2013.

Tutti gli importi previsti si intendono al netto di eventuali penali o variazioni della fornitura che quindi

dovranno essere applicate in corrispondenza di ciascun periodo di competenza.

La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’appaltatore e agli eventuali suoi sub contraenti:

a) per il pagamento delle prestazioni in corso di esecuzione;

b) per il certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del sub contraente, il responsabile unico della procedura invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedervi entro i successivi trenta giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante provvede all’avvio della medesima procedura prevista in caso di inadempienza contributiva. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui trattasi, il responsabile unico della procedura provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Nelle predette ipotesi, in caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Dal 31 marzo 2015 decorre l’obbligo della fatturazione esclusivamente in forma elettronica nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014.

Le fatture dovranno essere intestate a Regione Marche – Settore\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_– Via Tiziano n.44 – 60125 Ancona e dovranno essere emesse nel formato indicato nell’allegato A al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di assicurare il corretto e tempestivo recapito al responsabile del procedimento, è necessario inserire nella fattura le seguenti informazioni:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informazione | Valore | Campo nel quale va inserita l’informazione |
| Codice univoco ufficio | 2DM3CR | “CodiceDestinatario” (1.1.4) |
| Identificativo del responsabile del procedimento | DMRMRC68D20A271Q | “Riferimento Amministrazione” (2.2.1.15) |
| Codice identificativo di gara (CIG) |  | “CodiceCIG” (2.1.2.7) |

Deve essere inserito, inoltre, il codice IBAN nel campo “IBAN” (2.4.2.13).

L’importo delle fatture verrà pagato dalla stazione appaltante alla società entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione precedente, secondo le coordinate bancarie indicate dalla stessa e riservate a commesse pubbliche (nel rispetto di quanto previsto dalla legge n.136 del 13/08/2010) sul conto corrente dedicato IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, presso la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , sul quale sono delegati ad operare i soggetti indicati nella nota prot. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

L’appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 35 della Legge n. 248/2006.

Le fatture emesse ai fini del presente articolo, qualora munite di espresso nulla osta a firma del responsabile unico della procedura, costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall’appaltatore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del decreto legislativo 50/2016.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l’appaltatore potrà sospendere l’esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell’atto medesimo.

Qualora l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/r, da parte della stazione appaltante.

Si procede al pagamento della rata di saldo non oltre 30 giorni solari successivi alla conclusione delle operazioni di verifica di conformità.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni ai sensi del codice civile.

### ARTICOLO 14 - Tracciabilità Flussi Finanziari

L’esecutore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai beni oggetto della presente fornitura, osservando puntualmente quanto previsto dal c. 1, art. 3, della Legge 136 del 13/08/2010.

Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. così come previsto dal comma 8, art. 3, della Legge n. 136 del 13/08/2010.

**Il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: ...................**

### ARTICOLO 15 – Subappalto

L’esecutore, conformemente a quanto indicato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l’esecuzione delle attività di seguito indicate:\_\_\_\_\_\_

L’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni.

L’esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare al committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L’esecutore si impegna a depositare presso il committente, almeno 30 giorni solari prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’esecutore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del committente della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte subappaltata.

L’esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne il committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori.

L’esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dal committente inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l’esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del committente, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell’esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L’esecutore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.

L’esecutore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. L’esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il committente, sentito il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’esecutore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La perdita dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

### ARTICOLO 16 - Risoluzione e Recesso

Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi di grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure:

* cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione Appaltante, con particolare riferimento al completamento della messa in esercizio dei tutte le funzionalità previste dal par. 3.4 del capitolato tecnico;
* affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Esecutore in sede di gara;
* cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso;
* mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
* mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto;
* violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Esecutore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato.

La Stazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

* venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, l’insussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;
* venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Esecutore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore;
* venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui;
* sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Stazione Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Esecutore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Marche.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione Appaltante, l’Esecutore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all’approvazione del maturato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.

### ARTICOLO 17 – Danni e responsabilità civile

L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’appaltatore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

### ARTICOLO 18 - Brevetti industriali e diritti d’autore

L’esecutore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l’esecutore, pertanto, si obbliga a manlevare il committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di che trattasi.

Qualora venga promossa nei confronti del committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’esecutore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il committente è tenuto ad informare prontamente per iscritto l’esecutore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell’ipotesi di azione giudiziaria tentata nei confronti del committente, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni rese.

### ARTICOLO 19 – Adempimenti dell’esecutore derivanti dal documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

Con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” presentato in sede di gara, con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.

### ARTICOLO 20 - Condizione risolutiva espressa

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all’articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.° 159 e successive modificazioni ed integrazioni “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ”.

### ARTICOLO 21 – Disciplina relativa al trattamento dati soggetti a privacy

Il Responsabile esterno, designato all’art. 2 del presente atto, effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Contratto.

1. Oggetto e finalità del trattamento - Tipologie dei dati - Interessati

Il trattamento dei dati personali è così individuato:

* Oggetto: l’oggetto indicato all’art. 3 del presente atto – Ambito Oggettivo;
* Finalità: il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento delle attività e all’esecuzione delle prestazioni di cui all’Oggetto;
* Durata: sino alla scadenza del presente atto;
* Tipologia di dati personali trattati: normalmente vengono trattati dati tecnici di traffico senza intellegibilità sul loro cotnenuto. L’accesso alle informazioni contenenti dati personali deve essere esplicitamente autorizzato ed ordinato dal Direttore dell’esecuzione identificadone la relativa tipolgioa tra le seguenti:
  + dati identificativi (e.g. nome, cognome, codice fiscale, email, pec, indirizzo, numero del documento identificativo, firma autografa)
  + dati statistici o altri dati di navigazione in rete (e.g. dati trattati tramite strumenti analitici etc.)
  + dati di fatturazione, contabilità e pagamenti
  + Dati Genetici
  + Dati Biometrici
  + Dati relativi la salute
  + Dati traffico telefonico
  + Dati bancari
  + Altro ……………………………..
* Protezione dati: I dati ecentualmente trattati dal Responsabile esterno sono:
  + In chiaro;
  + pseudoanonimizzati/ mascherati;
  + crittografati;

In relazione alla rischiosità del trattamento definita dal Titolare il Responsabile esterno nell’ambito delle attività contrattualmente previste dal contratto garantisce di applicare le seguenti misure di sicurezza:

* + - profilazione degli accessi in base a ruolo;
    - utilizzo credenziali uninominali;
    - autenticazione delle utenze username/password
    - utilizzo di password sicure
    - autenticazione utenze multifattore
    - mascheratura della base dati
    - encryption dei dati
    - tracciatura degli accessi
    - tracciatura delle modifiche
    - protezione dei dati estratti
    - validazione dei dati in input
    - protezione delle comunicazioni client/server
    - archivi separati tra dati generici e dati sensibili o giudiziari
* Categorie di interessati:
  + Cittadini
  + Dipendenti
  + Utenti di un servizio
  + Legale rappresentante di un’impresa/associazione/fondazione
  + Consulenti/collaboratori/contribuenti
  + Minori
  + ……………………

1. Obblighi del Responsabile esterno

il Responsabile esterno, oltre a quanto previsto dall’art. 7 del presente atto, tenendo conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna nei confronti del Titolare a:

* trattare i dati personali nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni del GDPR, del Codice Privacy, dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
* trattare i dati personali esclusivamente per le finalità sopra indicate e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
* attenersi alle istruzioni documentate fornite dal Titolare del trattamento.

Sono considerate istruzioni documentate le prescrizioni previste dal presente atto, dagli eventuali suoi allegati e dalla presente designazione, e ogni altra eventuale comunicazione scritta del Delegato del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del Responsabile esterno.

Il Responsabile esterno informerà il Delegato del titolare qualora ritenga che un’istruzione impartitagli da quest’ultimo violi il Regolamento o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;

* garantire la massima riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto;
* non divulgare, diffondere o rendere noti - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all’esecuzione del Contratto, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell’Autorità Giudiziaria e/o di com-petenti Autorità amministrative;
* attuare in modo efficace i principi della “privacy by design” e “privacy by default” (protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita - art.25 del GDPR) adottando le necessarie e opportune politiche inter-ne e misure tecniche ed organizzative;
* non trasferire, né in tutto né in parte, in un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale i dati personali trattati ai sensi del presente atto, senza la previa autorizzazione del Delegato del titolare e attenendosi alle istruzioni da questo fornite;

Se il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei da-ti verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest’obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

1. Trattamento dei dati particolari e relative condanne penali e reati

Relativamente al trattamento dei dati appartenenti a categorie particolari e/o relativi a condanne penali, reati e misure di sicurezza (artt.9 e 10 GDPR), il Responsabile esterno deve:

* prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell’incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all’interno della propria struttura;
* conservare la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando specifiche misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati e/o qualunque violazione;
* vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare, che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
* sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
* segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

1. Diritti degli interessati

Il Responsabile esterno si impegna attraverso misure tecniche e organizzative adeguate alla natura del trattamento, ad assistere il Delegato del titolare nell’adempimento dei obblighi di informazione di cui all’articolo 13 del GDPR.

In particolare il Responsabile si impegna a comunicare, senza ingiustificato ritardo, al Titolare ogni richiesta di esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, trasmessa dagli interessati.

Il Responsabile esterno, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni di trattamento le informazioni relative ai trattamenti dei dati da effettuarsi. La formulazione ed il formato dell’informativa deve essere convenuta con il Tito-lare prima della raccolta dei dati.

1. Misure di Sicurezza

Il Responsabile esterno si obbliga ad adottare misure di sicurezza adeguate ai/l trattamenti/o effettuati/o, tra le quali quelle di cui all’art. 32 del GDPR, idonee a eliminare i potenziali rischi presentati dal trattamento dei dati quali, a titolo esemplificativo, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso, in modo accidentale o illegale, e/o risultanti dalla valutazione di impatto.

Il livello minimo delle misure di sicurezza dovrà essere congruo con quanto stabilito dalla DGRM n.74/2021 – allegato n. 1 “Policy per la sicurezza informatica e per l’utilizzo degli strumenti informativi e telematici”, che si intende qui integralmente richiamata, ed al livello “standard” definito nella Circolare 2/2017 di Agid “Misure minime di sicurezza per Pubbliche Amministrazioni” e se applicabile valutando la conformità alla Direttiva (UE) 2016/1148. Tali misure dovranno essere comunicate al delegato del titolare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e dovranno essere predisposte tenendo conto della natura, dell’oggetto e delle finalità del trattamento, così come della probabilità di una violazione di dati personali e della gravità dei rischi da essa potenzialmente derivanti per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista dal presente atto e le misure di sicurezza attivate, il Responsabile esterno si impegna a comunicarlo per scritto al Delegato del titolare, fornendo al medesimo l’effettuata analisi del rischio e indicando le misure di sicurezza ritenute adeguate.

1. Sub-responsabili

Il Responsabile esterno si obbliga a non ricorrere ad un altro Responsabile senza la previa autorizzazione scritta del Delegato del titolare.

Il Responsabile dovrà in ogni caso garantire:

* che ciascun sub-responsabile presti garanzie adeguate ai fini della normativa sul trattamento dei dati con riferimento alle misure tecniche e organizzative adottate per il trattamento dei dati personali, assicurandosi che cessi immediatamente il Trattamento dei Dati Personali qualora dette garanzie non siano più prestate;
* che ciascun sub-responsabile sia soggetto ad adeguati obblighi di riservatezza e vincolato da un accordo scritto di contenuto sostanzialmente analogo al presente contratto, notificando prontamente eventuali violazioni di detto accordo da parte dello stesso.

Il contratto di nomina del Sub-responsabile non potrà indicare la possibilità del Sub-respon-sabile di avvalersi, senza la previa autorizzazione scritta del Titolare, di un ulteriore sub-responsabile.

1. Autorizzati al Trattamento

Il Responsabile esterno dovrà garantire che i dati personali siano trattati soltanto da persone inserite nell’ambito della sua organizzazione imprenditoriale e ad esso legati da rapporti di subordinazione e/o collaborazione a qualsiasi titolo, soggetti alla autorità, direzione, coordinamento e vigilanza del Responsabile esterno stesso.

Il Responsabile esterno nominerà i predetti soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR, impartendogli le relative istruzioni in conformità al presente contratto, curandone la formazione e l’aggiornamento e vigilando regolarmente e periodicamente sul loro operato.

Attraverso tali nomine, il Responsabile esterno garantisce espressamente l’impegno alla riservatezza degli autorizzati al trattamento dei dati, assicurando che i dati personali siano trattati nel rispetto della normativa in materia e del presente contratto.

Nel caso di trattamento di dati personali e/o particolari e/o relativi a condanne penali e/o reati, il Responsabile esterno e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti, oltre a quanto specificatamente previsto dal GDPR, ad una condotta equipollente al segreto professionale e al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando qualsiasi occasione di conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati.

1. Amministratori di sistema

Nell’ipotesi in cui il presente atto abbia ad oggetto lo svolgimento da parte del Responsabile esterno anche dei servizi di “amministrazione di sistema”, esso si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti nel Provvedimento del Garante della Privacy 27.11. 2008 - (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” e, in particolare, a:

* designare quali amministratori di sistema soggetti che, tenuto conto delle loro esperienza professionale, in particolare con riferimento alle capacità ed affidabilità dimostrate nello svolgimento delle proprie mansioni, sono in possesso dei requisiti richiesti dal predetto provvedimento per assolvere la funzione di amministratore di sistema e garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza)
* fornire al Titolare gli estremi identificativi degli amministratori di sistema designati, al fine di permettere al Titolare stesso di adempiere, a sua volta, alle prescrizioni dettate dal citato provvedimento, provvedendo, altresì, ad aggiornare tale elenco ogniqualvolta necessario;
* svolgere tutti i controlli sull’operato degli amministratori di sistema designati, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici effettuati dagli stessi amministratori di sistema, in conformità alle previsioni del provvedimento citato.

1. Registro dei trattamenti

Il Responsabile esterno deve, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del GDPR, tenere il registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto del Delegato del titolare secondo lo schema tipo allegato (vedere Allegato 1 - scheda 3 della DGR 1504/2018) a partire dall’ avviamento del trattamento e, su richiesta, mettere tale registro a disposizione del Delegato del titolare e/o del Garante per la protezione dei dati personali.

1. Violazioni dei dati personali

Il Responsabile esterno deve notificare al Delegato del titolare eventuali violazioni dei dati personali senza ingiustificato ritardo, comunque entro e non oltre le 24 ore, e in modo da consentirgli di notificare la violazione all’Autorità Garante entro il prescritto termine di 72 ore, riportando almeno:

* la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
* il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di con-tatto presso cui ottenere più informazioni;
* la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
* una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi;

Il Responsabile esterno assicura, in ogni caso, la massima collaborazione per approfondire e precisare tutti gli elementi ed aspetti della violazione.

È fatto obbligo di mantenere l’assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicati e il Responsabile esterno, fatte salve quelle richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

1. Audit e ispezioni

Il Responsabile esterno si obbliga a mettere a disposizione del delegato del titolare tutte le informazioni e la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente designazione e di cui all’art. 28 del GDPR, nonché consentire e contribuire alle attività di verifica, revisione e controllo, eseguite dal delegato del Titolare o da altro soggetto da questi incaricato, nonché dal DPO nominato dal Titolare.

Il Responsabile esterno si obbliga, a seguito di richiesta del Titolare pervenuta almeno 15 giorni prima, salva la sussistenza di particolari esigenze, a consentire al Titolare stesso o ad altro soggetto da questi indicato, di condurre attività ispettive presso le proprie sedi – e/o quelle dei sub-responsabili - o gli altri luoghi ove i dati personali sono trattati e/o custoditi, al fine di verificare la conformità del trattamento dei dati personali al presente disciplinare e alla normativa sul trattamento dei dati personali.

Il Titolare si impegna a condurre l’ispezione esclusivamente per quanto strettamente necessario a verificare il rispetto del presente contratto e della vigente normativa sulla tutela dei dati personali, durante il normale orario di lavoro e secondo modalità idonee a non disturbare irragionevolmente la normale attività del Responsabile esterno.

1. Informazione e collaborazione: Il Responsabile esterno:

* assiste e collabora con il titolare nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dagli artt. da 31 a 36 del GDPR, in presenza delle condizioni ivi previste;
* si impegna a fornire assistenza al Titolare per l’adempimento dei suoi obblighi in materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto previsto dall’art.35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall’art.36 del GDPR;
* comunica sollecitamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all’affidamento dell’incarico, affinché il Titolare possa accertare l’eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto del presente atto;
* informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell’ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR o della normativa nazionale;
* si impegna a comunicare al Titolare l’adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell’art. 40 del GDPR, e/o l’ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall’art. 42 del GDPR;
* si obbliga ad informare tempestivamente il Titolare in merito a richieste ed ispezioni eseguite da parte del Garante Privacy o dell’Autorità Giudiziaria con riferimento ai trattamenti dei dati personali;
* si impegna altresì a collaborare col Titolare, nei limiti delle rispettive competenze, in caso di indagine svolta dalle autorità indicate al precedente capoverso.

1. Restituzione e cancellazione dei dati

Il Responsabile esterno si impegna ad interrompere ogni trattamento effettuato per conto del Titolare, a restituire al Titolare e cancellare i dati personali entro 90 giorni dalla data di cessazione dell’incarico, da intendersi come tempo tecnico necessario per il completamento delle verifiche sui dati personali da restituire e cancellare, da compiersi di concerto con il Titolare.

Il Responsabile esterno deve documentare per iscritto l’intervenuta distruzione dei dati.

È fatto salvo il diritto del Responsabile esterno di conservare i dati personali, previa l’adozione di opportune misure di minimizzazione del trattamento, anche successivamente alla data di cessazione dell’incarico, al fine di ottemperare a specifici obblighi disposti dal diritto nazionale o dell’Unione, nonché per finalità riconnesse alla difesa dei propri interessi in giudizio.

Il Responsabile esterno si impegna ad assicurare che qualsivoglia sub-responsabile interrompa ogni trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal presente comma.

1. Manleva

Il Responsabile esterno dichiara sin d’ora di mantenere indenne e manlevare il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa, nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, anche da parte di Sub – Responsabili, della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute negli atti di nomina a Responsabile del trattamento, anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

1. Proprietà dei dati

Il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile esterno, qualunque ne sia la finalità e la durata, non produce alcun effetto o mutamento relativamente alla proprietà dei dati trattati, che pertanto rimangono nella assoluta ed esclusiva disponibilità del proprietario degli stessi e non potranno essere venduti, ceduti, o in alcun modo alienati, in tutto o in parte, a terzi.

1. Normativa applicabile

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa espresso riferimento alla normativa, sia europea sia nazionale, in materia di protezione dei dati personali nonché al Contratto.

### ARTICOLO 22 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’esecutore e il committente nascenti dal presente atto, compresa la disciplina relativa al trattamento dati soggetti a privacy, sarà competente in via esclusiva il Foro competente per territorio in relazione alla sede del committente.

o – o – o – o

Il presente atto, ricompreso come schema nella documentazione di gara e quindi già conosciuto ed accettato dall’esecutore, dopo essere stato perfezionato nei dettagli specifici, letto e confermato, viene sottoscritto digitalmente dall’esecutore.

Il sottoscritto esecutore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

**APPENDICE - Schemi da adottare all’avvio o durante l’esecuzione del contratto**

1. **Comunicazione elenco Sub-Responsabili (Art. 21 comma 6)**

Il Responsabile esterno è autorizzato a sub-appaltare parte delle operazioni di trattamento ai seguenti sub-responsabili (siano essi o meno appartenenti al Gruppo del Responsabile).

La seguente tabella mappa i sub-Responsabili ingaggiati dal Responsabile.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paese in cui è stabilito il Titolare | Responsabile | Sub-Responsabili |
| es. Italia |  |  |

Restano esclusi i servizi non forniti dal Responsabile e soggetti a separati accordi tra il Sub-Responsabile e il Titolare.

La tabella dei sub-responsabili verrà aggiornata di volta in volta e sottoposta al Titolare in modo che possa opporsi all’impiego di nuovi sub-responsabili